



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*”;

VISTO il provvedimento 21 ottobre 2003 del Ministero per i Beni e le Attività culturali, con il quale si dichiara ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490n l'interesse storico artistico particolarmente importante dell'immobile denominato “*Villa Papadopoli con parco*”, sito nel comune di Vittorio Veneto, provincia di Treviso, località Ceneda, piazza Giovanni Paolo I, catastalmente distinto al N.C.E.U., foglio 62, PARTICELLE 74 – 69 A e B – 70 – 279 – 278 – 67 – 68 – 71 – 72 – 73 – 75 – 80 – 79 – 78 e 77;

VISTA la nota prot. 2014/20584 del 4 dicembre 2014, ricevuta il 16 luglio 2015, con la quale l'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Veneto di Mestre - Venezia (Venezia) ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004, la verifica dell'interesse culturale nel seguente immobile:

denominazione	TVB0370 – PIAZZA GIOVANNI PAOLO I – RIFUGIO ANTIAEREO
provincia di	TREVISO
comune di	VITTORIO VENETO
proprietà	STATO – IN CONSEGNA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
sito in	PIAZZA GIOVANNI PAOLO I, 0
distinto al C.T.	foglio 62, particelle 319 – 321 – 322 – 324 – 329 – 330 – 325;
confinante con	foglio 62 (C.T.), particelle 74 – 70 – 73 – 323;

VISTO il parere della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, espresso con note prott. 23369 del 7 ottobre 2015 e 29202 del 7 Dicembre 2015;

VISTO il parere della Soprintendenza archeologia del Veneto, espresso con nota prot. 10020 del 13 agosto 2015;

RITENUTO che l'immobile come di seguito descritto:



denominazione RIFUGIO ANTIAEREO - PIAZZA GIOVANNI PAOLO I
provincia di TREVISO
comune di VITTORIO VENETO
proprietà STATO - IN CONSEGNA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
sito in PIAZZA GIOVANNI PAOLO I, 0

distinto al C.T. foglio 62, particelle 319 - 321 - 322 - 324 - 329 (sotterranea) -
330 (sotterranea) - 325;

confinante con foglio 62 (C.T.), particelle 74 - 70 - 73 e 323;

presenti l'interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del citato d.lgs. 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storica artistica allegata

DICHIARA

con deliberazione assunta nella riunione del 18 febbraio 2016, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta, che l'immobile denominato *RIFUGIO AEREO - PIAZZA GIOVANNI PAOLO I*, sito nel comune di Vittorio Veneto (Treviso), come identificato in premessa, presenta l'interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. 42/2004 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storica artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente provvedimento sarà trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 16 del d.lgs. 42/2004, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 18 febbraio 2016

Il Presidente
arch. Renata CODELLO





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Comune di VITTORIO VENETO (TV)
"Rifugio antiaereo – Piazza Giovanni Paolo I"
RELAZIONE STORICO-ARTISTICA

Proprietà: Agenzia del Demanio – Filiale del Veneto
C.T. Foglio 62, particelle 319,321,322,324,329,330,325

Fin dalla seconda metà degli anni Trenta del secolo scorso, il Governo italiano emanò una serie di leggi e regolamenti (si vedano, ad esempio, le seguenti normative: Regio Decreto-Legge 24 settembre 1936 n. 2121, convertito in legge con Legge 10 giugno 1937 n. 1527; Regio Decreto-Legge 16 febbraio 1939 n. 313 e Legge 6 giugno 1939 n. 1102), relativi alla difesa passiva dei nuclei urbani, toccando vari aspetti: dalla pianificazione urbanistica alla dissimulazione degli obiettivi, dall'oscuramento di strade ed edifici alla segnalazione dell'allarme aereo, dai piani di sfollamento all'organizzazione delle squadre di soccorso.

Particolare attenzione era naturalmente posta all'edilizia antiaerea. Venne infatti disposto che negli edifici di nuova costruzione (o in corso di costruzione) fosse obbligatorio la predisposizione di un ricovero antiaereo, da realizzarsi in base a una serie di dettagliati parametri. Le ispezioni di questi rifugi, la gestione dei flussi e le operazioni di soccorso vennero affidati alle Delegazioni provinciali dell'UNPA, Unione Nazionale Protezione Antiaerea, come pure il compito di realizzare appositi segnali che evidenziassero la presenza di questi appositi ambienti. Oltre alle "R", che indicavano, appunto, l'ingresso al rifugio, è possibile trovare altri tipi di indicazioni sui muri, relative alle uscite di sicurezza ('Al rifugio', 'Uscita di soccorso'), alle norme di comportamento da tenere ('Vietato fumare', 'Vietato l'ingresso ai cani', ecc.) e alla localizzazione di alcuni materiali, attrezzature e servizi ('Acqua potabile', 'Gabinetto', ecc.).

In linea di massima, i ricoveri potevano essere raggruppati in due distinti gruppi: 'casalinghi' e 'pubblici'/'collettivi'. I primi offrivano protezione ai residenti di un singolo caseggiato. I secondi invece offrivano protezione a quei cittadini che, al momento dell'allarme, si trovavano lontani dalla propria residenza. Più precisamente, con ricoveri 'pubblici' si indicavano "quelli destinati esclusivamente ad accogliere le persone sorprese dall'allarme lontano dalle proprie case, o gli abitanti di edifici circostanti, sprovvisti di ricovero casalingo". Con ricoveri 'collettivi' si indicavano invece quelli "costruiti nelle sedi di enti ed uffici, statali e parastatali, aziende pubbliche e private, banche, collegi e simili". I ricoveri potevano essere ottenuti tramite l'adattamento di cantine (come nei ricoveri casalinghi), di elementi naturali o strutture urbane già esistenti (ad esempio, grotte e gallerie), oppure con la costruzione di opere dedicate vere e proprie, sotterranee o fuori-terra (ricoveri 'tubolari', 'a torre', ecc.). Nel caso di costruzione ex novo, si suggeriva di dare avvio a costruzioni che – a parità di spesa – potessero avere in seguito utilizzi civili (ad esempio, gallerie stradali, alberghi diurni, magazzini, mercati coperti, ecc.).

I rifugi realizzati nei sotterranei dei palazzi erano per lo più adatti a proteggere da mitragliamenti o bombardamenti con spezzoni; i rifugi in galleria e gli altri tipi di rifugi, realizzati in spazi esterni, proteggevano maggiormente dal pericolo delle bombe. Non mancavano poi i bunker di superficie allestiti per proteggere le maestranze delle fabbriche.

Con la conclusione del conflitto ci fu il lento ritorno alla normalità. Le gallerie stradali ripresero del tutto la loro funzione originaria. I ricoveri in caverna vennero chiusi od utilizzati come magazzini o discariche. Molti dei ricoveri entro o fuori-terra, specie quelli costruiti in centro città, vennero demoliti; i vani nei piani sotterranei degli edifici divennero o tornarono ad essere utilizzati come cantine. Anche gli arredi interni sparirono ben presto, destinati al riciclo o alla demolizione. Nuove stesure di intonaco e dipinture coprirono infine la segnaletica afferente a questi luoghi di riparo.

Nel territorio comunale di Vittorio Veneto i rifugi antiaerei di proprietà demaniale sono quattro, tre dei quali disposti in direzione nord (Piazza Giovanni Paolo I, via delle Fonti, via Gherardo da Camino), uno disposto verso est (via Dalmazia).

AA / CRA_verifiche dell'interesse_Vittorio Veneto, Rifugio antiaereo Piazza Giovanni Paolo I



